



**CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE MUSICALI
AMMINISTRATE DALLA SIAE QUALE COMPLEMENTO O SOTTOFONDO
IN SITI WEB (AMCS)**

**Licenza SIAE n. / I /
(spazio riservato alla SIAE)**

AVVERTENZA

N.B. La Licenza diviene efficace solo a seguito dell'effettuazione del primo pagamento dovuto da parte del contraente ai sensi dell'art. 12.

Si prega di leggere attentamente la Licenza in ogni sua parte.

Questo contratto di Licenza è visualizzato per informazione.

La Licenza deve essere richiesta attraverso i servizi [on line](#). Si attiva così la procedura automatizzata di emissione MAV.

A pagamento avvenuto, il Licenziatario riceve una comunicazione di convalida della Licenza.



CONTRATTO DI LICENZA

TRA

la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, con le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto dei propri Associati e Mandanti,

E

TIPOLOGIA DEL SITO (leggere attentamente le definizioni di cui all'art. 10):

- sito personale senza scopo di lucro
- sito di Istituzioni o di organizzazione senza scopo di lucro
- sito di studio professionale, di azienda commerciale o di impresa industriale

URL DEL SITO OGGETTO DELLA LICENZA

Società e Ditte Individuali

LICENZIATARIO

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA.....

(indicare il "Titolare" in caso di Ditta Individuale)

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O AL REPERTORIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - REA.....

PARTITA IVA CODICE FISCALE

Sede Legale

INDIRIZZO.....

NAZIONE CITTA' PROV. CAP.....

Sede Amministrativa

INDIRIZZO.....

NAZIONE CITTA' PROV. CAP.....

Recapiti

TEL. e-mail

Persone Fisiche

LICENZIATARIO.....

NATO IL/...../..... CITTA' PROV. NAZIONE

CODICE FISCALE NAZIONALITA'

Residenza

INDIRIZZO.....

NAZIONE CITTA' PROV. CAP.....



Domicilio

INDIRIZZO.....

NAZIONE CITTA' PROV. CAP.....

Recapiti

TEL. e-mail

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni:

- a) Per “**Applicazione**” o “**App**” si intende un programma o serie di programmi in fase di esecuzione su un PC con lo scopo e il risultato di rendere possibili una o più funzionalità, servizi o strumenti utili e selezionabili su richiesta dall'Utente tramite interfaccia utente utilizzabile per l'accesso o altra forma di fruizione di contenuti.
- b) Per “**Framing o Embedding**” si intende ogni collegamento tra il Sito ed una risorsa esterna, pubblicata e gestita da un soggetto terzo e diverso rispetto al Sito, che consenta la messa a disposizione del pubblico di uno o più contenuti amministrati in modo tale che risulti parte integrante dei contenuti pubblicati sotto la responsabilità editoriale del Sito.
- c) Per “**Legge sul Diritto d'Autore**” si intende la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (di seguito indicata come “L.D.A.”).
- d) Per “**Licenziatario**” si intende il titolare di questa Licenza, ovvero il soggetto che mette a disposizione del pubblico opere musicali appartenenti al Repertorio della SIAE in modalità Streaming, sotto il proprio nome o marchio, ovvero il soggetto effettivamente responsabile della scelta dei contenuti, delle modalità tecniche, operative e commerciali di svolgimento del servizio.
- e) Per “**Pagine viste al mese**” (“**PAVM**”) si intende il numero medio di Pagine Web visitate dagli Utenti nel corso di un mese, compresi gli accessi degli utenti al Sito o al profilo nei cd. Social Network o mediante Applicazioni (App).
- f) Per “**Sito Web**” o “**Sito**” si intende il sito sul World Wide Web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo http e accessibile attraverso un indirizzo IP ed un URL (Uniform Resource Locator) e/o mediante applicazione (App).
- g) Per “**Social Network**” si intende un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali, attraverso siti Internet e tecnologie che abilitano gli utenti all'interazione ed alla condivisione di contenuti testuali, immagini, video e audio.
- h) Per “**Streaming**” si intende una tecnica che consente agli Utenti di ascoltare o visionare in tempo reale e solo in via temporanea, a titolo gratuito, un'opera direttamente dal Sito Web senza che il Licenziatario consenta né la riproduzione dei *file* su un dispositivo di riproduzione o una qualsivoglia memoria, né il successivo ascolto o visione da tali fonti.
- i) Per “**Utenti**” si intendono coloro che accedono al Sito, senza pagamento di un corrispettivo.
- l) Per “**Video on demand**” o “**VOD**” si intende ai fini della presente Licenza l'accesso a richiesta, attraverso il Sito, in Streaming – escluso downloading - a singoli contenuti, per la visione nel momento scelto dall'Utente e su sua richiesta, fatte salve le esclusioni di cui all'art.7 seguente.

Art. 2 – Oggetto della Licenza

2.1 Oggetto della Licenza è l'utilizzazione on-line delle opere musicali amministrata dalla SIAE nel Sito di cui all'URL indicato nella richiesta di licenza. Per ogni altra o ulteriore utilizzazione deve essere ottenuta apposita e distinta licenza.

2.2 E' consentita la riutilizzo dei contenuti del Sito attraverso le pagine o i profili dello stesso eventualmente ospitati da Social Network, a condizione che essi siano considerati ai fini del calcolo dei compensi ai sensi dell'art. 11 di questa Licenza.



Art. 3 - Diritti concessi

3.1 - La SIAE autorizza il Licenziatario a:

- a) **registrare**, direttamente o avvalendosi dell'attività di terzi, le opere appartenenti al repertorio musicale tutelato dalla SIAE;
- b) **riprodurre** le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra all'interno di una banca dati digitale (c.d. uploading);
- c) **mettere gratuitamente a disposizione del pubblico** tali opere - per il solo uso privato e personale e **senza che sia effettuata alcuna richiesta attiva di accesso alle opere da parte dell'utente** - a partire dal sito oggetto della Licenza.

3.2 - **Non è concesso il downloading**, di opere musicali intere o di frammenti di tali opere,

3.3 - Fatti salvi i limiti di cui all'art. 6, è ammesso, in alternativa ad un pari numero di brani musicali di sottofondo o di complemento, l'inserimento di **massimo cinque video** contenenti musica accessibili su richiesta attiva da parte dell'utente, per una durata complessiva non superiore a 30 minuti. Restano comunque escluse le opere cinematografiche ed assimilate e i loro brani di durata superiore a 10 minuti.

3.4 - La presente Licenza è limitata al Sito oggetto della Licenza (URL indicato in premessa) e non copre la messa a disposizione del pubblico delle opere a mezzo di link a tale Sito effettuate da parte di altri siti, i cui titolari dovranno ottenere a tal fine una distinta, specifica licenza della SIAE.

Art. 4 - Repertorio della SIAE

4.1 Fanno parte del repertorio della SIAE oggetto di questa Licenza le opere musicali e i frammenti di tali opere affidate alla sua amministrazione durante il periodo di validità della Licenza dai suoi associati e mandanti e ricomprese nel repertorio della Sezione Musica, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

4.2 Nel repertorio della SIAE rientrano anche le opere create o pubblicate durante il periodo di validità di questa Licenza e le opere degli autori per le quali la SIAE, a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d'autori straniere o di accordi raggiunti con altri aventi diritto, ha ricevuto il mandato di provvedere all'amministrazione dei diritti oggetto di questa Licenza. L'elenco delle società d'autori straniere che hanno concluso contratti di rappresentanza con la SIAE è consultabile nel sito della SIAE all'indirizzo https://www.siae.it/sites/default/files/Rapporti_Documentazione_RappresentanzePaesiStranieri.pdf. A fini di mera consultazione, secondo termini e condizioni ivi previsti, è altresì disponibile nel sito stesso la ricerca di opere musicali presenti nell'archivio della SIAE.

Art. 5 - Diritti esclusi

5.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A..

5.2 E' escluso dal campo di applicazione di questa Licenza e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato il diritto di elaborazione di cui all'art. 18 L.D.A.. Non sono quindi consentiti gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle opere musicali, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

Art. 6 - Riserva degli aventi diritto

6.1 Qualora la SIAE riceva, in base alla sua normativa interna, una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori suoi associati e mandanti, potrà inibire, temporaneamente o a tempo indeterminato, l'uso di alcune o di tutte le loro opere in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza. La comunicazione di tale inibizione è inserita nell'apposita pagina del sito della SIAE che il Licenziatario si impegna a consultare.

6.2 Gli aventi diritto associati che alla data del rilascio di questa Licenza si sono riservati i diritti per le utilizzazioni su reti telematiche sono contenuti nell'elenco aggiornato e messo a disposizione del Licenziatario sul sito Web della SIAE <https://www.siae.it/it/utilizzatori-term/esclusioni-dal-repertorio-e-riserva-di-collocamento>.

6.3 Il Licenziatario è tenuto a rimuovere le opere escluse o inibite ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 7 - Limiti della Licenza

7.1 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle opere amministrate dalla SIAE diverso da quelli previsti dall'art. 3 di questa Licenza è espressamente escluso. In particolare restano escluse da questa Licenza, e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva della SIAE, le seguenti attività:

- a) la pubblica esecuzione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;



b) la diffusione delle opere a mezzo delle emissioni radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite;

c) la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video.

7.2 Non sono compresi tra i diritti d'autore oggetto di questa Licenza quelli non amministrati dalla SIAE per i quali il Licenziatario è tenuto ad ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari, in particolare i diritti spettanti per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei testi letterari (come ad esempio nel Karaoke).

7.3 Non sono compresi nell'oggetto della presente Licenza gli altri diritti amministrati dalla SIAE e non espressamente indicati nel presente testo ed inoltre quelli spettanti:

a) agli autori e agli editori per l'abbinamento o l'associazione permanente tra opere musicali ed immagini fisse o in movimento (cd. diritto di sincronizzazione) nonché per la riproduzione dei testi letterari e degli spartiti delle opere musicali;

b) agli autori e agli editori per l'utilizzazione specifica di opere musicali a fini pubblicitari, vale a dire nel caso in cui le musiche siano inserite in spot pubblicitari e ripetutamente abbinata ad un determinato messaggio o campagna pubblicitaria;

c) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione del disco o di altri supporti riproduttori di suoni, di voci o di immagini (articoli da 72 a 73 bis L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni;

d) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco od altri supporti riproduttori di suoni, di voci o di immagini (articoli 73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.D.A.);

e) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo delle loro realizzazioni (art. 46 e art. 78 ter L.D.A.), nonché alle imprese di diffusione televisiva e radiofonica per l'utilizzo delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.).

7.4 Questa Licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

Art. 8 - Inizio, cessazione, variazione di attività. Menzioni e informazioni obbligatorie.

8.1 Contestualmente alla richiesta di rilascio della Licenza, il Licenziatario è tenuto a fornire tutti i dati necessari a detto rilascio, alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, che figureranno nel riepilogo della Licenza sottoposto all'accettazione del richiedente.

8.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni, utilizzando l'apposita area messa a disposizione nei Servizi Online della SIAE, ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta, utile ai fini della categoria della Licenza e tutte le altre informazioni relative alla titolarità della Licenza o rilevanti per la determinazione dei compensi. In caso di omessa comunicazione della variazione, il Licenziatario è comunque tenuto a pagare la tariffa effettivamente applicabile in base alla variazione, a partire dalla data di inizio della nuova attività. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 14 della presente Licenza.

8.3 Qualora il Licenziatario decida di cessare la Licenza ne darà comunicazione scritta alla SIAE a mezzo di e-mail con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della e-mail la Licenza cesserà di avere efficacia e, in tal caso, il Licenziatario dovrà cessare ogni utilizzo del Repertorio della SIAE.

8.4 Le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA, all'attenzione del Direttore dell'Ufficio Multimedialità oppure mediante e-mail con avviso di ricezione all'indirizzo musicadicomplemento.multimedia@siae.it.

8.5 Le comunicazioni della SIAE saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato dal Licenziatario al momento della richiesta di rilascio della Licenza.

8.6 Il Licenziatario si impegna a riportare nella home page del Sito la menzione "Licenza SIAE n. /I/" con il numero d'ordine della Licenza.

Art. 9 – Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi

9.1 La Licenza è concessa esclusivamente per il Sito del Licenziatario ed esclude qualsiasi facoltà di sublicenza.

9.2 Questa Licenza copre i contenuti provenienti da siti o servizi di terzi o da programmi di emittenti, mediante link o in qualsiasi altro modo, soltanto a condizione che detti siti, servizi o emittenti siano oggetto di una separata licenza.

9.3 Qualora la SIAE richieda, mediante e-mail all'indirizzo istituzionale indicato dal Licenziatario, la rimozione di materiali presentati nel Sito mediante Embedding o Framing o in altro modo, in quanto provenienti da siti di terzi privi di licenza, il Licenziatario si impegna a provvedere alla rimozione entro cinque giorni lavorativi dalla



richiesta. La responsabilità del Licenziatario è esclusa a condizione che egli non sia a conoscenza dell'illiceità del sito di terzi e rimuova il link ai sensi del comma precedente.

9.4 Il Licenziatario riconosce espressamente che per l'uso di opere musicali diffuse dal suo Sito da parte di siti di terzi, mediante Link o in qualsiasi altro modo, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di Embedding, Framing, pop up, finestra di apertura automatica o simili, deve essere ottenuta dai terzi un'apposita e distinta licenza della SIAE. Il Licenziatario si impegna a indicare esplicitamente tale obbligo ai terzi nei propri accordi di linking e, in generale, mediante una nota legale o disclaimer che chiarisca che è interdetta ogni comunicazione dei contenuti fuori dal Sito o Servizio.

Art. 10 – Tipologie di siti e calcolo dei compensi

10.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art.7 precedente, il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio della SIAE i compensi previsti dalle tabelle sottostanti:

A) COMPENSI PER SITI PERSONALI

Sono assoggettati alla seguente tariffa annuale i siti personali, intesi come i siti intestati a persone fisiche, senza scopo di lucro, che non effettuano attività commerciale di qualsiasi genere attraverso il sito:

1)	fino a 10 brani musicali (*)	€ 50,00 + IVA
----	------------------------------	---------------

(*) E' ammesso l'inserimento fino a cinque video on demand contenenti musica in alternativa ad un pari numero di brani musicali di sottofondo (art. 3.3).

B) COMPENSI PER SITI DI ISTITUZIONI O DI ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Sono assoggettati alla seguente tariffa annuale i Siti di Istituzioni o di organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti locali, istituzioni pubbliche che non effettuano attività commerciale di qualsiasi genere attraverso il sito.

1)	fino a 10 brani musicali (*)	€ 130,00 + IVA
2)	oltre 10 brani musicali (*)	€ 1.300,00 + IVA

(*) E' ammesso l'inserimento fino a cinque video on demand contenenti musica in alternativa ad un pari numero di brani musicali di sottofondo (art. 3.3).

C) COMPENSI PER SITI COMMERCIALI

Sono assoggettati alla seguente tariffa annuale i siti di studi professionali, aziende commerciali, imprese industriali, intesi come i siti intestati a persone fisiche o giuridiche, creati per la presentazione, la promozione e l'offerta di servizi, prodotti e attività professionali o commerciali di qualsiasi genere.

1)	Fino a 100.000 PAVM (**)	Fino a 10 brani musicali (*)	€ 300,00 + IVA
2)		Oltre 10 brani musicali (*)	€ 3.000,00 + IVA
3)	oltre 100.000 PAVM (**)	Fino a 10 brani musicali (*)	€ 1.250,00 + IVA
4)		Oltre 10 brani musicali (*)	€ 4750,00 + IVA

(*) E' ammesso l'inserimento fino a cinque video on demand contenenti musica in alternativa ad un pari numero di brani musicali di sottofondo (art. 3.3).

(**) Pagine viste al mese: media delle pagine web del sito visitate dagli utenti nel corso di un mese.



10.2 Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero periodo di attività precedente alla richiesta di rilascio o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

10.3 Le condizioni economiche previste dalla presente Licenza non si applicano ai siti in cui è presente pubblicità di terzi, ad esempio sotto forma di banner o illustrazioni di prodotti o servizi per cui il titolare del sito possa ottenere ricavi diretti o indiretti. E' consentita esclusivamente la presentazione o promozione di prodotti, servizi o attività del titolare del sito.

10.4 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati dalla SIAE il sito non risulti in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

Art. 11 – Estensione della Licenza all'offerta degli stessi contenuti su Social Network (sperimentale)

Qualora il Licenziatario intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti nel Sito oggetto di questa Licenza, attraverso un Social Network aperto al pubblico o accessibile agli Utenti anche mediante una qualsiasi forma di iscrizione o registrazione, il Licenziatario stesso, in aggiunta ai compensi determinati ai sensi del precedente art. 10, corrisponderà per ciascun Social Network al quale il Servizio è esteso i minimi di compenso applicabili sulla base dell'art. 10, abbattuti del 70%.

Art. 12– Termini e modalità di pagamento dei compensi

12.1 Il pagamento del compenso deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione della presente Licenza. Se la sottoscrizione ha luogo nel corso del primo semestre dell'anno, ovvero entro il 30 giugno, il compenso è pari all'intero importo annuale. Se la sottoscrizione ha luogo nel corso del secondo semestre, ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari a metà dell'importo annuale.

12.2 Qualora la licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero anno o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati oltre ad un importo supplementare, a titolo di penale convenzionale, pari al 20% del compenso così calcolato.

12.3 E' obbligo del Licenziatario effettuare i pagamenti entro le scadenze previste, mediante il bollettino MAV che sarà inviato dalla SIAE prima di ciascuna scadenza.

Art. 13 – Penali

13.1 In caso di ritardato pagamento oltre il 15° giorno dalle scadenze previste dall'art. 10 di questa Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti, a partire dal 16° giorno di ritardo saranno applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

13.2 E' fatto salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del Repertorio della SIAE sarà illecita ai sensi e per gli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

13.3 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.2, qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno comunque dovute le penali applicabili per il ritardato pagamento ai sensi del presente articolo.

Art. 14 - Report

14.1 Il Licenziatario fornirà alla SIAE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il resoconto analitico (Report) delle opere presenti sul sito nell'anno precedente, individuate con i seguenti dati: titolo dell'opera, compositori, autori, editori, interpreti o esecutori delle opere musicali utilizzate nel corso dell'anno

14.2 Il report dovrà essere fornito utilizzando l'apposita pagina del sito della SIAE, nella sezione dei servizi on line, accessibile all'indirizzo <https://www.siae.it/it/servizi-online>.

Art. 15 - Termini di validità

15.1 La Licenza ha decorrenza dalla data del pagamento del compenso ed ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Dopo tale data, in mancanza di disdetta da una delle due parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, essa si prorogherà di anno in anno con il pagamento del compenso mediante MAV, come previsto dall'art. 12.



15.2 Qualora l'attività sia terminata e il Licenziatario abbia cessato ogni utilizzo delle opere amministrare dalla SIAE, pur senza effettuare la comunicazione di cui all'art. 8.3, il Licenziatario che possa in altro modo dare prova dell'avvenuta cessazione sarà esentato dal pagamento dei compensi a partire dalla scadenza annuale.

15.3 Ciascuna proroga annuale comporta l'applicazione delle tariffe al momento vigenti.

15.4 In occasione di ciascun rinnovo, il presente modulo potrà essere sostituito con un altro recante eventuali modifiche alle condizioni di questa Licenza.

Art. 16- Risoluzione del contratto di Licenza

16.1 Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 10, 12 e 14 sopra citati, la SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto di Licenza ha effetto dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora inviata con le modalità sopra specificate, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.

16.2 La SIAE ha altresì il diritto di recedere dal contratto di Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tal caso la SIAE comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria decisione di recedere dal contratto di Licenza e la data dalla quale il recesso avrà effetto.

16.3 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. L.D.A. in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate alla SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.

Art. 17 – Legge applicabile e Foro competente

17.1 Questa Licenza è soggetta alla legge italiana.

17.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui gli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di approvare espressamente le clausole di cui all'art. 9 (Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi), art. 10 (Tipologie dei siti e calcolo dei compensi), art. 13 (Penali), art. 15 (Termini di validità), art. 17 (Legge applicabile e Foro competente).

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa fornita dalla SIAE – Titolare del trattamento dei dati – ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, nel sito web https://www.siae.it/sites/default/files/Multimedialita_Modello_Privacy.pdf e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della SIAE per le finalità ivi indicate.



AUTODICHIARAZIONE

Il Licenziatario dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che sul Sito sono inizialmente presenti n. di opere musicali di sottofondo / n. di video / n. di opere musicali in streaming e che comunicherà in anticipo alla SIAE le variazioni nel numero delle opere che abbiano rilevanza ai fini del calcolo dei compensi;

b) che le pagine viste al mese del Sito sono n. ;

c) che il Sito oggetto della Licenza appartiene alla seguente tipologia, come descritta all'art. 10 della licenza:

SITI PERSONALI SENZA SCOPO DI LUCRO

a) fino a 10 brani

SITI PERSONALI, DI ISTITUZIONI O DI ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

b) fino a 10 brani c) oltre 10 brani

SITI DI STUDI PROFESSIONALI, AZIENDE COMMERCIALI, IMPRESE INDUSTRIALI

d) fino a 10 brani e fino a 100.000 PAVM

e) oltre 10 brani e fino a 100.000 PAVM

f) fino a 10 brani e oltre 100.000 PAVM

g) oltre 10 brani e oltre 100.000 PAVM

e) che la data d'inizio dell'attività è.....

Il Licenziatario (firma).....